

Agenti, procacciatori d'affari, mediatori, collaboratori aziendali e contratto di agenzia

*Workshop ANDEC
Martedì 14 maggio 2019*

Avv. Maurizio Iorio



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Contenuto della presentazione

Agenti, procacciatori, promotori, mediatori, lavoratori subordinati

Il contratto di agenzia (art. 2742 cc)

Il procacciatore d'affari

Il mediatore

Contratto di agenzia e contratto di lavoro subordinato

**Distinzione tra agente e lavoratore subordinato:
rilevanza della subordinazione**

**Distinzione tra agente e lavoratore subordinato:
i criteri accessori**

Distinzione tra agente e dirigente d'azienda



Art. 1742 del Codice civile Nozione di contratto di agenzia

«Col contratto di agenzia una parte assume STABILMENTE, l'incarico di PROMUOVERE per conto dell'altra, verso retribuzione, la CONCLUSIONE DI CONTRATTI in una zona determinata»

«STABILMENTE»

«PROMUOVERE»

«LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI »



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Art. 1742 del Codice civile Nozione di contratto di agenzia

«Col contratto di agenzia una parte assume STABILMENTE, l'incarico di PROMUOVERE per conto dell'altra, verso retribuzione, la CONCLUSIONE DI CONTRATTI in una zona determinata»

«**STABILMENTE**»: significa che l'agente ha assunto **un'obbligazione contrattuale**;

Il Procacciatore d'affari, il Mediatore, invece, NON hanno alcun obbligo contrattuale di attivarsi

«PROMUOVERE»

«LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI »



Art. 1742 del Codice civile Nozione di contratto di agenzia

«Col contratto di agenzia una parte assume STABILMENTE, l'incarico di PROMUOVERE per conto dell'altra, verso retribuzione, la CONCLUSIONE DI CONTRATTI in una zona determinata»

«STABILMENTE»:

«**PROMUOVERE**»: significa rendere possibile (la conclusione di contratti) invitando i clienti a fare proposte: in ciò l'agente non si distingue dal Procacciatore d'affari né dal Mediatore, ma si distingue dal Promoter: quest'ultimo infatti non è un agente, perché non è obbligato ad invitare il cliente alla formulazione di alcuna proposta.

«LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI »



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Art. 1742 del Codice civile Nozione di contratto di agenzia

« Col contratto di agenzia una parte assume STABILMENTE, l'incarico di PROMUOVERE per conto dell'altra, verso retribuzione, la CONCLUSIONE DI CONTRATTI in una zona determinata »

«STABILMENTE»

«PROMUOVERE»

«**LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI**»: nella maggioranza dei casi si tratta di contratti di compra-vendita (talora di acquisto di beni mobili); si può trattare anche di contratti di servizi (es. pubblicità), di assicurazione, di locazione, di prodotti finanziari o altro (nessuna esclusione sembra possibile)



Art. 1742 del Codice civile

Nozione di contratto di agenzia

«Col contratto di agenzia una parte assume STABILMENTE, l'incarico di PROMUOVERE per conto dell'altra, verso retribuzione, la CONCLUSIONE DI CONTRATTI in una zona determinata»

«**STABILMENTE**»: significa che l'agente ha assunto **un'obbligazione contrattuale** il Procacciatore d'affari, il Mediatore, invece, NON hanno alcun obbligo contrattuale di attivarsi.

«**PROMUOVERE**»: significa rendere possibile (la conclusione di contratti) invitando i clienti a fare proposte: in ciò l'agente non si distingue dal Procacciatore d'affari né dal Mediatore, ma si distingue dal Promoter: quest'ultimo infatti non è un agente, perché non è obbligato ad invitare il cliente alla formulazione di alcuna proposta.


«**LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI**»: si tratta di fatto, nella maggioranza dei casi di contratti di compra-vendita (talora di acquisto di beni mobili); si può trattare anche di contratti di servizi (es. pubblicità), di assicurazione, di locazione, di prodotti finanziari o altro (nessuna esclusione sembra possibile).



Art. 1742 del Codice civile

Schema grafico di contratto di agenzia

«Col contratto di agenzia una parte assume STABILMENTE, l'incarico di PROMUOVERE per conto dell'altra, verso retribuzione, la CONCLUSIONE DI CONTRATTI in una zona determinata»



Nozione di procacciatore d'affari

Il procacciatore d'affari «...*é colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciamento, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale...*» (CdA Roma n. 33 11.01.2019 - giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità)

«**STABILITA'**»: manca perché il Procacciatore non ha **alcun obbligo contrattuale** di attivarsi.

«**CONTINUITA'**»: il Procacciatore pur non essendo a ciò obbligato, può di fatto prestare la sua attività con continuità; pertanto, la continuità si rileva a posteriori, come mera circostanza di fatto. Più spesso, l'attività del Procacciatore avviene con occasionalità.



Esempi di procacciatori d'affari

- La studentessa che procaccia la vendita di prodotti cosmetici a conoscenti.
- Il pensionato che procaccia la conclusione di contratti di assicurazione presso famigliari, conoscenti o terzi in genere.
- Il rivenditore che occasionalmente procaccia al suo fornitore un affare con terzi, anziché acquistare la merce in proprio per rivenderla.
- L'agente di commercio, se autorizzato dal preponente, può occasionalmente procacciare al primo (o a terzi, se non è monomandatario), affari estranei (ad es. per zona e/o prodotti) al c.tto di agenzia.



Nozione di procacciatore d'affari

Attenzione:

- A differenza del contratto di agenzia, il rapporto di procacciamento di affari **non necessita di prova scritta** ma può esser liberamente provato per testimoni (Cass. N. 3336/2015).
- Come si è detto, è **INCOMPATIBILE** col procacciamento di affari l'esistenza di un **vincolo pattizio scritto o verbale ad attivarsi** per promuovere la conclusione di affari.
- Sta ovviamente a chi contesta l'esistenza di un rapporto di procacciamento d'affari e sostiene sussistere un rapporto di agenzia, **fornire la correlativa prova.**



Nozione di procacciatore d'affari

Attenzione (segue):

Sono ritenuti indizi di contratto di agenzia anziché di procacciatore di affari:

- l'assegnazione di una **zona**;
- la **durata pluriennale** della prestazione;
- l'entità dei **volumi provvigionali** prodotti;
- l'emissione di fatture provvigionali riferite a una **serie di affari** e non a singoli affari occasionali; l'emissione di fatture consecutive o con **cadenza trimestrale**;
- l'indicazione da parte del preponente nei **modelli 770** negli anni in contestazione del codice R quale causale di pagamento delle somme in favore del procacciatore, codice che indica «provvigioni corrisposte ad agente rappresentante di commercio plurimandatario» a differenza del codice U, che indica i compensi corrisposti ai procacciatori;

Particolare rilevanza è attribuita all'esistenza di un vincolo di esclusività.




Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it




ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Schema grafico di contratto di procacciatore d'affari

Il procacciatore d'affari «...é colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciamento, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale...»



SCHEMI COMPARATI



Nozione di mediatore (include il broker assicurativo)

Ai sensi dell'art. 1754 cc., é mediatore « **...colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, SENZA ESSERE LEGATO ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza**».

Ciò che connota il mediatore è **l'assenza di** «**rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza**».

Quanto all'**imparzialità del mediatore**, anch'essa è considerata quale requisito essenziale, ma solo fino alla conclusione del contratto.


Il mediatore **NON è obbligato ad attivarsi** per l'attività interpositiva per cui è stato incaricato.






Art. 1754 del Codice civile

Schema grafico di contratto di mediazione

Ai sensi dell'art. 1754 cc., é mediatore «...*colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, SENZA ESSERE LEGATO ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza*».



SCHEMI COMPARATI



Art. 2904 del Codice civile Nozione di lavoratore subordinato

E' lavoratore subordinato «*chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*».

E' invece lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 2222 cc chi «... si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente».



Art. 2904 del Codice civile

Lavoratore subordinato e agente: **rilevanza della subordinazione**

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo ma l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito «dal requisito tipico della **subordinazione**, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo ...» (Cass. 08.06.2017 n. 14296; vedi anche Cass. 13.11.2017, n. 26758 e molte altre).



Art. 2904 del Codice civile

Lavoratore subordinato e agente: criteri accessori

Secondo la Corte di Cassazione «...**hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro** (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - **possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto**» (riconosciuta, nella specie, la natura subordinata dell'attività di badante svolta dalla lavoratrice che, seppure aveva piena libertà nella gestione degli orari, doveva però garantire la presenza, 24 ore su 24, fianco della persona anziana) (Cass.S. n. 8883/2017).



Art. 2904 del Codice civile

Lavoratore subordinato e agente: retribuzione a provvigioni

Da rilevarsi che la retribuzione in provvigioni - col conseguente rischio di non percepire alcun corrispettivo qualora l'affare non venga eseguito - **NON** costituisce di per sé fattore decisivo circa l'esistenza di un rapporto di agenzia; tale circostanza, al pari degli altri elementi indiziari, ha carattere esclusivamente accessorio, **ben potendo un lavoratore subordinato esser pagato in tutto o in parte a provvigioni** (ex art. 2099 codice civile).



Art. 2904 del Codice civile Dirigente d'azienda e agente

Tali criteri sussidiari rivestono particolare rilevanza «... nel caso in cui si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale», in tal caso, infatti «... il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la conformità e la durata del rapporto..., la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale..., la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore ...» (Cassazione 21.10.2014, n. 22289)



Art. 2904 del Codice civile
Dirigente d'azienda e agente:
la contrattazione collettiva

«... se l'appartenenza alla categoria dei dirigenti è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre fare riferimento ... alle relative disposizioni della contrattazione ed il giudice ha l'obbligo di attenersi ai requisiti dalle medesime previsti poiché esse – riflettendo la volontà delle parti stipulanti e la loro specifica esperienza di settore – assumono valore vincolante e decisivo...» (Cass. 26.04.2005 n. 8650; vedi anche Cass. 01.12.2017 n. 28888; Cass. 09.06.1990, n. 5609 e molte altre).



Art. 2904 del Codice civile
Dirigente d'azienda e agente:
rapporti col vertice aziendale

La contrattazione collettiva individua la figura del dirigente nel caso di un alto “*grado di autonomia e responsabilità*” riscontrabile quando sussiste un: «... collegamento diretto tra il dipendente ed il vertice dell'azienda ...»
(Cass. 04.08.2017 n. 19579)



Art. 2904 del Codice civile
Dirigente d'azienda e agente:
autonomia

Secondo la Corte di Cassazione qualora «... il prestatore di lavoro non ... occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale ... è invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alla diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti)» (Cass. 04.08.2017 n. 19579).




Art. 1742 del Codice civile

Lavoratore subordinato addetto alle vendite

E' lavoratore subordinato «chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore»



SCHEMI COMPARATI



***Grazie per la Vostra
attenzione***



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE